


REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI

I.C. di San Fior

A.S. 2014-2015



REGOLAMENTO CONTENENTE LE MODALITÀ ED CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

PREMESSO che l'art. 139 del decreto legislativo n. 112/1998 attribuisce al Comune il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature di proprietà comunale, d'intesa con l' Istituzione Scolastica;

VISTO l'art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all' Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art.96 del T.U. 16/4/94, n.297;

VISTO l'ar.33, 2° comma, del Decreto n.44 del 1/2/2001 in base quale il Consiglio d'istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

Con voti unanimi espressi in termine di legge

DELIBERA

ART. 1 Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e delle norme vigenti in materia.

ART. 2 Criteri di assegnazione

a) Autorizzazioni del dirigente scolastico

L'autorizzazione all'uso dei locali scolastici fuori dell'orario delle lezioni è concessa, previa richiesta scritta da parte degli interessati, direttamente dal dirigente scolastico per :

1. riunione dei genitori, del personale docente e non docente per la presentazione dei candidati e dei programmi in occasione delle elezioni degli organi collegiali;
2. assemblee dei genitori, sentita la giunta esecutiva (art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 297/94);
3. attività direttamente organizzate o riconosciute dall'Ente Locale, da ONLUS, Sovrintendenza, ecc.

b) Locali ed attrezzature in uso fuori dell'orario scolastico

Gli edifici e le attrezzature della scuola possono essere utilizzati da parte di terzi al di fuori dell'orario del servizio scolastico per "attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile" e non perseguano fini di lucro.

Gli edifici e le attrezzature scolastiche sono considerati beni e servizi della comunità; per la concessione d'uso va considerato che i locali sono di competenza del dirigente scolastico, mentre le attrezzature inventariate sono in consegna alla DSGA.

Il dirigente provvederà ad individuare i destinatari delle subconsegne.

Compatibilmente con il normale svolgersi delle attività scolastiche e con le disposizioni in materia di Sicurezza, possono essere concessi, in via temporanea, per iniziative ed attività, a richiesta di soggetti pubblici e privati in orario extra scolastico, previa concessione rilasciata dal dirigente, sentita la disponibilità del Comune Ente proprietario, a titolo oneroso secondo le disposizioni fissate dal C.d.I.

Le richieste d'assenso alla concessione vanno inoltrate al dirigente e alla DSGA almeno 15 giorni prima della data di inizio delle attività e da esse devono risultare:

- il responsabile
- il tipo di attività
- il programma
- l'ordine del giorno
- la presumibile data e la durata dell'attività.
- In caso di comprovati gravi motivi, cioè di fronte a fatti o problemi che necessitano di dibattiti o iniziative immediate, nel caso sia l'Amministrazione Comunale ad organizzare e gestire la riunione, l'assenso del C.d.I. è da ottenersi secondo la procedura d'urgenza.

Le modalità d'uso dovranno costituire oggetto di apposita dichiarazione sottoscritta dal richiedente e prevedere che:

- sia assicurato il rispetto degli arredi e del materiale scolastico nonché delle norme igieniche;
- i locali e le attrezzature siano riconsegnati nello stato preesistente;
- l'ente concedente o i terzi autorizzati assumano a proprio carico le spese per le pulizie e quelle comunque connesse all'uso dei locali e delle attrezzature.
- l'ente concedente o i terzi autorizzati assumano ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone o cose, esonerando il dirigente scolastico da ogni qualsiasi responsabilità;
- sia limitato il più possibile l'accesso ai locali scolastici.

L'uso dei locali per le assemblee sindacali del personale della scuola deve essere concesso dal dirigente a titolo gratuito.

Le componenti scolastiche, anche d'altre scuole, possono utilizzare i locali e le attrezzature per finalità inerenti la vita della scuola d'appartenenza con la sola autorizzazione del dirigente scolastico, fatte salve le responsabilità connesse all'uso, che saranno assunte dal firmatario della richiesta.

Qualora non siano osservate le modalità d'uso prescritte, il dirigente scolastico, può revocare in ogni momento l'assenso all'uso informandone il C.d.I. e l'ente concedente che provvederà alla revoca formale.

Alla scuola non saranno affissi cartelli o altri manifesti pubblicitari né distribuiti volantini o altro materiale, se non dietro autorizzazione del dirigente.

Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti di strutture e attrezzature scolastiche, è tenuto a risarcire il danno.

La quantificazione del danno sarà stabilita dalla dirigenza in accordo con la Giunta esecutiva e deliberata dal C.d.I.

L'estinzione del danno materiale non esclude la possibilità, da parte degli organi competenti, di poter comminare sanzioni disciplinari.

ART. 3 Palestre

Poiché le palestre vengono utilizzate dall'istituto in fascia oraria settimanale predeterminata, dichiarata e resa pubblica in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, dopo tale orario l'ente locale proprietario può darle in uso/gestione a soggetti privati o pubblici, fermo restando il fatto che al mattino, con la ripresa dell'attività didattica, la palestra dovrà essere pulita e ordinata così come l'istituto l'ha lasciata per l'assunzione in consegna da parte del soggetto temporaneamente subentrante nella gestione.

La pulizia, compatibilmente con le esigenze di funzionamento, sarà a cura dei soggetti utilizzatori terzi la pulizia conseguente alla loro attività.

Danni, rotture, ammaloramenti di oggetti, strumenti, strutture, arredi, saranno ripagati dagli autori responsabili e, se non individuati, dal soggetto gestore l'attività durante la quale il danno è stato prodotto.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data